



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la direttiva comunitaria 97/11/CE del 3 marzo 1997 di modifica della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale

VISTO l'articolo 1 comma 2 del DPCM 10 agosto 1988 n. 377 secondo il quale la procedura di valutazione dell'impatto ambientale si applica agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1, compresi gli impianti chimici integrati, qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente;

VISTO l'art.1, comma 2, lettera f) del DPR 11.2.1998 nel quale vengono ulteriormente definiti gli *"impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; di prodotti inorganici di base,...."*;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione nello stabilimento di Porto Marghera (Venezia) di *un Nuovo Impianto per la produzione di Ossido di Carbonio ed Idrogeno*, (denominato TD12), da realizzarsi in Comune di Porto Marghera (VE), presentata da EniChem S.p.A., con sede in Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI), in data 13.4.1999, e perfezionato con le pubblicazioni in data 19.4.1999;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa EniChem S.p.A. in data 22.10.1999, 28.10.1999 e 4.11.1999;

CONSIDERATO che è pervenuto in data 14.12.1999 il parere favorevole della Regione Veneto con nota del 9.12.1999, di cui costituiscono parte integrante del presente decreto le seguenti considerazioni e prescrizioni espresse: *"si condiziona peraltro l'eventuale utilizzo della massima*

potenzialità dell'impianto al riesame globale degli impatti che dovrà essere previsto con l'introduzione delle nuove tecnologie. Relativamente agli scarichi degli effluenti liquidi il recapito finale dovrà essere coerente con quanto indicato dall'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera nel punto in cui si registra l'impegno di tutte le imprese a far confluire tutti gli scarichi di processo e di prima pioggia, pretrattati, al nuovo previsto impianto finitore di Fusina. Si richiede inoltre l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere studiato un progetto di sistemazione esterna delle aree relative alle nuove costruzioni e di quelle risultanti dalle demolizioni;
- dovrà essere valutato l'"effetto domino" come previsto dal D.L.vo 17.8.1999 n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

VISTA la nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 3.12.1999, pervenuto in data 6.12.1999, con cui si esprime parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione del Nuovo Impianto per la produzione di Ossido di Carbonio ed Idrogeno presso lo stabilimento della Soc. EniChem a Porto Marghera, "considerato l'impatto visivo costituito dalla presenza incombente lungo tutta la gronda lagunare sud della sequela di impianti produttivi gravemente pregiudizievole all'interesse ambientale dell'area, considerato che il nuovo impianto con il previsto incremento di volume rispetto all'installazione preesistente, ivi collocandosi, oltre a costituire un elemento visivo peggiorativo dell'insieme contribuirebbe a consolidare nel tempo detta presenza in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica";

CONSIDERATO che con la nota n. 7702 del 28 maggio 1999 la Soprintendenza Archeologica per il Veneto, evidenziava la mancanza di qualunque accenno all'impatto archeologico dell'opera nello studio di impatto, e pur esprimendo molteplici perplessità, ha espresso per quanto di stretta competenza parere favorevole condizionato dall'esito dei controlli archeologici prescritti ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, e in particolare ha prescritto che:

- "per le aree interessate dai lavori di cui alla Figura 5.7.A., area prossima al Canale Malamocco-Marghera, si dovranno eseguire preventivamente una campagna di carotaggi paleosedimentologici con carotatore continuo indisturbato e successiva lettura paleoambientale con assistenza di tutto il processo da parte di geo-archeologo con provata esperienza di lavoro in ambiente lagunare; valutazione della risorsa archeologica a mezzo aerofotointerpretazione; verifica a vista in immersione e con sonda archeologica della gengiva del canale Malamocco-Marghera nel caso di lavoro per attracchi; campagna di sondaggi su dati provenienti da carotaggi e letture aerofotografiche e assistenza specializzata ai lavori movimento terra previsti nel progetto. Per l'effettuazione dei controlli sopra specificati l'Enichem S.p.A. potrà avvalersi di operatori archeologici di provata esperienza, con onere non a carico della Soprintendenza Archeologica, a cui spetta invece la direzione scientifica dei lavori";

CONSIDERATO che con la nota n. 6693 del 2 luglio 1999 la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia ha rilevato che il sito interessato dalla realizzazione dell'intervento è ubicato nella Zona Industriale di Porto Marghera non sottoposta a disposizioni di tutela vincolistica ex legibus 1497/1939 e 431/85 e a titolo meramente collaborativo ha espresso



Il Ministro dell' Ambiente

delle valutazioni fortemente critiche, considerando che "le numerose leggi speciali per Venezia così come il più recente Decreto Interministeriale 24.12.98 ribadiscono sempre che la laguna deve considerarsi ambiente unitario e inoltre preconizzano "l'arresto e l'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e l'eliminazione delle cause che lo hanno provocato" ed evidenziando come "l'allontanamento delle produzioni industriali inquinanti e la riconversione produttiva di Porto Marghera sono quindi da più parti considerati come indispensabili presupposti per la salvaguardia dell'ambiente lagunare";

CONSIDERATO che le norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia di cui alla delibera del Consiglio Provinciale del 17.2.1999 prevedono al comma 4 dell'art. 45 relativo alla "Zona di trasformazione compatibile" che "sono comunque fatte salve per l'area di Porto Marghera le indicazioni e gli obiettivi di maggior dettaglio di cui all'accordo di programma sulla chimica sottoscritto il 21.10.1998";

VISTO il parere formulato in data 2.12.1999 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da EniChem S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere:

la Commissione VIA ha premesso che:

relativamente alla richiesta di esclusione dalla procedura di VIA, presentata da EniChem nel 1998:

- la Commissione, nella seduta plenaria del 4.6.1998, ha ritenuto che il previsto intervento modifichi e consolidi un progetto che per la sua complessità (numerose sezioni con un gran numero di prodotti chimici trattati, pericolosi e nocivi, e più punti di emissione e scarico) e la sua localizzazione (area di Porto Marghera sulla laguna di Venezia ad elevatissima sensibilità ambientale e potenzialmente estremamente vulnerabile in particolare per la immediata prossimità degli abitati di Marghera, Mestre e Venezia) richiederebbe una completa procedura di compatibilità ambientale, in cui anche la partecipazione del pubblico e delle amministrazioni locali appare indispensabile per un completo processo decisionale da parte del Ministero dell'ambiente;
- la Commissione segnalava al Proponente come "ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per l'attivazione della suddetta procedura, l'elevato livello di integrazione dei cicli produttivi dello stabilimento di Porto Marghera imponesse una complessiva valutazione delle modifiche di processo, previste o prevedibili, considerando prioritariamente le linee di risanamento degli impianti e la sensibilità ambientale dei luoghi, alla luce di una ricostruzione programmatica delle decisioni assunte su Porto Marghera dal 1970 ad oggi, in particolare sul cosiddetto "ciclo del cloro";

la Commissione VIA ha preso atto che:

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la realizzazione nello stabilimento di Porto Marghera (Venezia) di un Nuovo Impianto per la produzione di Ossido di Carbonio ed Idrogeno, denominato TD12, tramite un processo di reforming del metano, all'interno del ciclo produttivo del Toluendiisocianato TDI;

- successivamente alla realizzazione dell'impianto TD12 saranno oggetto di fermata e di smantellamento l'impianto AC1 (1960) di produzione acetilene/gas povero e l'impianto TD2 (anno di avviamento 1971) che attualmente forniscono al ciclo il monossido di carbonio e l'idrogeno e l'impianto AC11 (1963) di produzione acetato di vinile monomero;
- il progetto prevede che l'impianto sottoposto alla valutazione sia realizzato nello stabilimento EniChem di Porto Marghera, situato all'interno della Zona Industriale omonima, dove occupa un'area di circa 5.000 m²;

la Commissione ha osservato che:

riguardo all'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera

- la Zona Industriale di Porto Marghera si estende su un'area di circa 1.600 ettari; essa fronteggia la parte centrale della laguna, circa 5 km a nord-ovest della città di Venezia, ed è delimitata su due lati dalle aree residenziali di Mestre, Marghera e Malcontenta;
- l'intervento proposto alla valutazione rientra tra quelli assunti e sottoscritti da EniChem nell'ambito dell'*Accordo di programma per la Chimica a Porto Marghera*;
- in relazione alle prospettive di lungo periodo:
 - l'Accordo per la Chimica a Porto Marghera, pur migliorando le caratteristiche ambientali dell'area, consolida un assetto produttivo che allontana l'obiettivo indicato dal *PTRC* di ristrutturazione e di conversione del sistema produttivo nonché di riconversione, come indicato dal *PtPTP* e dal *Piano Direttore*;
 - con la concentrazione degli impianti nell'area del TDI, vengono anche rinviati nel tempo gli obiettivi di tutela dell'ambiente e del paesaggio indicati dal *PALAV*, raggiungibili con la delocalizzazione delle attività incompatibili per intensità dei rischi connessi;
 - mentre la variante al *PRG* per Porto Marghera prevede una serie di interventi per favorire l'integrazione del polo nel tessuto urbano, il riordino spaziale del polo industriale e la creazione delle condizioni ottimali per l'insediamento di nuove attività imprenditoriali, il consolidamento delle attività industriali del petrochimico crea una sconnessione con questi obiettivi di richiamo di nuove attività imprenditoriali terziarie e quaternarie che hanno attualmente tutt'altra connotazione economica, commerciale e imprenditoriale;
- nonostante tali contraddizioni l'*Accordo di programma per la Chimica a Porto Marghera*, approvato con DPCM il 12.2.1999, rappresenta la prima risposta organica alle esigenze crescenti di tutela della salute e dell'ambiente, di limitazione dei rischi e di conservazione dei beni ambientali e storici della città di Venezia e di salvaguardia della Laguna;
- l'Accordo comprende clausole procedurali volte ad assicurare che la prosecuzione dell'attività e i nuovi investimenti per gli impianti chimici di Marghera avvengano in un contesto di maggiore sicurezza per la popolazione e di rispetto delle norme vigenti; relativamente alle procedure autorizzatorie e i controlli esso prevede che:

"Entro dodici mesi dall'approvazione dell'Accordo, le aziende firmatarie presenteranno, per i propri investimenti, un'unica istanza all'Unità di Progetto per la riconversione del Polo Industriale di Marghera, presso la Regione Veneto, comprensiva di tutte le richieste di autorizzazione previste dalle leggi vigenti, ivi compresa la VIA, (quando richiesta dalle norme),

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



Il Ministro dell'Ambiente

ovvero una relazione illustrativa sullo stato di elaborazione delle richieste di autorizzazione, che dovranno comunque essere inoltrate entro i successivi sei mesi.

Per la realizzazione degli interventi contemplati nel presente Accordo, devono essere osservate le seguenti procedure:

- l'Unità di progetto provvederà all'immediata trasmissione di copia della domanda a tutti gli Enti investiti dal rilascio delle necessarie autorizzazioni, visti, nulla osta... e convocherà, entro 40 gg. dal ricevimento dell'istanza, la conferenza dei servizi";
- l'istanza di compatibilità ambientale relativa al progetto presentato da EniChem per la realizzazione di un Nuovo Impianto per la Produzione di Ossido di Carbonio e Idrogeno (di cui il progetto relativo *Impianto TD12 e ciclo integrato TDI*), pur essendo successiva alla definizione dell'Accordo, non è stata presentata da EniChem, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 12.2 1999 dell'Accordo, all'Unità di Progetto;

la Commissione VIA ha valutato che:

riguardo al quadro di riferimento programmatico:

- l'intervento dal punto di vista della destinazione d'uso delle aree non presenta incoerenze con i diversi strumenti pianificatori e programmatici;
- con riferimento agli obiettivi del PRS e del PRTC relativi all'area industriale di Porto Marghera, e a quelli generali del Piano Direttore, il progetto di sostituzione impiantistica si configura come un intervento atto a:
 - ottimizzare la produzione attraverso l'avvicinamento dell'impianto di produzione idrogeno e monossido di carbonio agli impianti utilizzatori;
 - fermare le attività nella zona industriale più vicina agli insediamenti abitativi ottenendo un beneficio in termini di riduzione dell'impatto ambientale;
 - ridurre complessivamente la quantità di emissioni nell'ambiente esterno;
- la nuova edificazione rappresenta comunque un condizionamento sulle previsioni di tutela ambientale e in particolare paesaggistica;

riguardo al quadro di riferimento progettuale:

- relativamente all'impianto integrato:
 - la realizzazione dell'impianto TD12, per la produzione di ossido di carbonio ed idrogeno, attraverso un processo di reforming del metano, si colloca all'interno del ciclo produttivo integrato del Toluendiisocianato TDI;
 - il Toluendiisocianato, nello stabilimento EniChem di Porto Marghera, viene prodotto utilizzando più unità produttive (impianti e reparti) funzionalmente connesse fra loro nell'assetto di impianto chimico integrato;
 - la produzione del Toluendiisocianato si basa sulla reazione tra Fosgene, prodotto per sintesi tra monossido di Carbonio e cloro, e Metatoluendiammina (MTD), ottenuta per idrogenazione di Dinitrotoluene (DNT), prodotto per nitrurazione del Toluolo, ottenuto dal cracking del petrolio;
 - sebbene la realizzazione del TD12 non comporti nessuna integrazione con cicli esterni all'impianto TDI, quest'ultimo risulta attualmente integrato con cicli produttivi a monte e

- unidirezionalmente integrato a valle, e quindi è in un rapporto di connessione funzionale con gli altri impianti dello stabilimento per i quali sono previste tra l'altro modifiche dall'Accordo;

- nel corso dell'istruttoria sono state avanzate al proponente le seguenti principali richieste di chiarimenti:

- specificare l'esito ambientale dei prodotti intermedi e residuali del processo, visto l'elevato livello di integrazione dei cicli produttivi di Porto Marghera, e specificatamente del ciclo del cloro, (secondo le valutazioni espresse a suo tempo dalla *verifica di esclusione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 377/88, per il Progetto di impianto TD12 per la produzione di ossido di carbonio ed idrogeno della EniChem di Porto Marghera*, inviate il 1 luglio 1998 a EniChem);

- indicare scenari di indipendenza del TDI dagli impianti attualmente utilizzatori del sottoprodotto dell'impianto;

- lo stato di risposta agli adeguamenti e le verifiche richiesti dalla Provincia di Venezia nell'Autorizzazione del 22 Aprile 1998 "*onde acquisire la situazione aggiornata delle autorizzazioni alle emissioni di ogni altro impianto, compreso nello stabilimento*";

- nel caso specifico di TDI, per concludere la procedura di VIA nel rispetto delle norme relative agli impianti chimici integrati, ancorchè in deroga alle modalità previste dall'Accordo circa

- l'Unità di Progetto, si è ritenuto che dovessero essere individuati diversi scenari di destinazione del sottoprodotto HCl che configurino, oltre alla relazione con gli impianti utilizzatori esistenti a valle, anche ipotesi di indipendenza dai medesimi;

- in data 21 ottobre 1999 è stata formalmente presentata al Proponente la necessità che "*dovessero essere individuati diversi scenari di destinazione del sottoprodotto HCl che configurino, oltre alla relazione con gli impianti utilizzatori esistenti a valle, anche ipotesi di indipendenza dai medesimi*" e che tale "*indicazione di scenari gestionali differenziati è condizione necessaria alla conclusione della valutazione in corso*";

- in data 21 ottobre EniChem faceva pervenire un documento nel quale "*nell'ipotesi teorica di non produzione del CVM di Porto Marghera e le eventuali ripercussioni sul ciclo produttivo del TDI, vengono formulati due possibili assetti:*

ASSETTO A

L'acido cloridrico sottoprodotto del TDI verrebbe tutto inviato all'impianto di produzione di Dicloroetano via ossiclorurazione, oggi esistente con vendita a mercato del Dicloroetano ottenuto. In questo caso rimane invariata la produzione via impianto cloro-soda.

ASSETTO B

L'acido cloridrico sottoprodotto dell'impianto TDI verrebbe inviato a un nuovo impianto a membrane "di rimonta dell'acido cloridrico" che produrrebbe cloro da riciclare alla sintesi del fosgene.

Il cloro di reintegro, pari a circa il 30% del fabbisogno totale, verrebbe prodotto da nuove celle cloro-soda a membrana che opererebbero in parallelo a quelle di rimonta dell'acido cloridrico";

- a seguito di tali precisazioni si è ritenuto che:

- la prefigurazione dei due scenari da parte di EniChem abbia risposto all'esigenza di poter valutare il progetto in esame in modo indipendente rispetto alla attuale utilizzazione del sottoprodotto (Acido cloridrico) a valle dell'impianto,

MBW
21/5
AR R



Il Ministro dell' Ambiente

- l'attuale utilizzazione a valle dell'impianto TDI del sottoprodotto acido cloridrico, non possa essere considerata a priori come l'unica soluzione, ma possa essere valutata in modo indipendente e confrontata con gli scenari alternativi sopra individuati,
- la compatibilità ambientale della destinazione del sottoprodotto esitato dall'impianto TDI sia comunque da valutare, al fine di individuare la soluzione ambientalmente più compatibile;

relativamente al quadro di riferimento ambientale:

- il Proponente sviluppa in modo esaustivo l'analisi dell'impatto dell'intervento sulle componenti ambientali;
- per valutare gli impatti dell'intervento sulla componente atmosfera il Proponente ha proceduto a simulazioni comparate di dispersione per quanto riguarda gli inquinanti prodotti dal nuovo impianto TD12 e la situazione attuale;
- le simulazioni sono state svolte con una risoluzione spaziale di medio dettaglio (500 metri) in tutta l'area vasta (18x12 km) e con una risoluzione di dettaglio maggiore nelle zone dove sono attese le massime ricadute e con modellizzazioni idonee;
- il SIA caratterizza le emissioni durante la fase di costruzione e durante la fase di esercizio.
- la stima delle emissioni durante la fase di costruzione è stata eseguita applicando opportuni fattori di emissione standard (US-EPA, AP-42, 1982) ai mezzi impiegati nelle attività di costruzione;
- la caratterizzazione delle emissioni in fase di esercizio fa riferimento all'inventario delle emissioni di Stabilimento, per quanto riguarda gli inquinanti di interesse (Monossido di Carbonio e Ossidi di Azoto), prima e dopo l'intervento;
- la realizzazione dell'intervento (dismissione AC1, AC11 e TD2 e realizzazione del TD12) comporta diminuzioni significative delle emissioni e delle ricadute dei macroinquinanti (CO e NO_x) e che l'incremento delle emissioni di SO₂ e Polveri è comunque trascurabile;
- per quanto riguarda l'ambiente idrico e il consumo di utilities l'intervento non aggrava gli scarichi diretti nei corpi idrici recettori, mentre determina un significativo miglioramento per quanto riguarda risparmio energetico e uso di risorse idriche;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, avendo valutato gli aspetti critici e i benefici ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto, ha espresso parere positivo, subordinatamente alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, in merito alla compatibilità ambientale della realizzazione del nuovo impianto per la produzione di ossido di carbonio e di idrogeno;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

VPCW
715
[Signature]

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a *un Nuovo Impianto per la produzione di Ossido di Carbonio ed Idrogeno*, da realizzarsi in Comune di Porto Marghera (VE), presentata da EniChem S.p.A., a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle della Soprintendenza Archeologica per il Veneto riportate in premessa, nonché quelle espresse nel parere della Regione Veneto di cui alla citata nota del 9.12.1999:

- il progetto di bonifica dei suoli dell'area destinata al nuovo impianto dovrà essere presentato alla Conferenza dei Servizi ed approvato prima dell'inizio dei lavori;
- dovrà essere resa possibile, attraverso l'installazione di opportuni strumenti di misura la verifica del consumo di metano indicato nel SIA (42.000 t/a) e delle quantità di CO e H₂ prodotte (rispettivamente 46.000 e 10.000 t/a);
- i valori di concentrazioni e di flussi di massa per l'emissione 762, relativa al forno di reforming B 201, non dovranno superare quelli indicati nello Studio;
- la prevista dismissione degli impianti AC1, AC11, TD2, la loro messa in sicurezza, lo smantellamento degli impianti e la bonifica degli impianti stessi oggetto di fermata e delle relative aree, dovrà avvenire entro i termini indicati nel SIA, e previa la presentazione dei relativi progetti e la richiesta di autorizzazione;
- a titolo di compensazione dovrà essere attivato il monitoraggio delle immissioni al suolo dello Stabilimento EniChem, per le attività di competenza individuate dall'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (SIMAGE), finalizzato anche alla verifica della prevista riduzione progressiva delle ricadute derivanti dagli interventi di contenimento delle emissioni fuggitive.

DISPONE

che ai fini dell'approvazione del progetto sopra indicato nell'ambito della Conferenza di Servizi prevista dall'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, di cui al DPCM del 12.2.1999, il proponente dovrà trasmettere alla Unità di Progetto presso la Regione Veneto, e al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le prescrizioni del presente provvedimento.

Roma li 20 DIC. 1999

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



Roma, li 22-12-99

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

